

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

429^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 15 APRILE 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CONGEDI Pag. 20295

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20295

Deferimento a Commissioni permanenti
riunite in sede referente 20295

Presentazione 20308

Trasmissione dalla Camera dei deputati 20295

Seguito e rinvio della discussione:

« Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573);

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288), d'iniziativa del senatore Bartolomei;

« Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (337), d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori;

« Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato » (426), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani;

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori:

ARENA Pag. 20307

ARIOSTO 20307

BARRA, *relatore* 20296

* COSSIGA, *Ministro senza portafoglio* . . . 20302

DE MATTEIS 20306

FILETTI 20305

MAZZEI 20307

MURMURA 20296

TREU 20306

VENANZI 20306

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 aprile.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Martinelli.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati PREARO ed altri. — « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini — Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D. » (2044);

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane » (2045).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, BIANCHI, BLOISE, BALDINI, BRUNI, CORONA, PIOVANO, STIRATI e VERONESI. — « Statizzazione della libera università di Urbino » (2046).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissioni permanenti riunite in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):
e 2^a (Giustizia):

NENCIONI ed altri. — « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopra elencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993),

Seguito e rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573);

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288), d'iniziativa del senatore Bartolomei;

« **Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (337), d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori;

« **Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato** » (426), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani;

« **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (684), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato »; « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » di iniziativa del senatore Bartolomei; « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori; « Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato », di iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani; « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale.

Da parte dei senatori Murmura e Colella è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Il Senato,

ritenuto che una riforma globale dell'Avvocatura dello Stato non possa prescindere dal considerare, nell'ambito della funzione dell'Istituto, la posizione del personale di concetto, esecutivo e d'ordine,

impegna il Governo:

a completare la riforma dell'Avvocatura dello Stato mediante solleciti provvedimenti che tengano conto della attività di ausilio e di collaborazione che il detto personale

fornisce agli avvocati e ai procuratori dello Stato.

1. M U R M U R A , C O L E L L A

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . L'ordine del giorno si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, in questa mia replica, dopo le ampie argomentazioni illustrate in particolare dai colleghi De Matteis e Treu, i cui pregevoli interventi considero — e perciò sinceramente li ringrazio — come un'efficace integrazione della nostra relazione, e il largo consenso, sia pure con diverse sfumature, riscontrato sul testo del decreto-legge sia in Commissione che in Aula mi limiterò ad opporre alcune considerazioni alle critiche, oserei dire spietate ma a volte con aspetti problematici e possibilisti, avanzate esclusivamente dal Gruppo comunista ed esplicitate negli interventi dei senatori Venanzi e Maffioletti che ieri abbiamo ascoltato e che, appunto perchè circostanziate e approfondite, hanno chiarito una impostazione critica e di principio che non ci sentiamo di condividere almeno nei suoi aspetti sostanziali.

Cercherò di analizzare le ragioni di questo nostro divisamento con altrettanta franchezza. I motivi di fondo dell'insoddisfazione manifestata attengono, se male non ho compreso, non già ai dichiarati principi innovatori posti a base del provvedimento legislativo, sinteticamente indicati dal relatore e puntualmente citati dal senatore Venanzi, principi cui egli dà il suo consenso in linea di principio, ma piuttosto all'affermata dissonanza tra i buoni propositi, le promesse, o la *mens legis* e l'articolato. In proposito va subito chiarito che il largo consenso al testo approvato dal Governo, manifestatosi nella discussione generale, oltre che in Com-

missione, scaturisce dal fatto che esso rappresenta una sintesi equilibrata, ma non certo compromissoria, delle varie iniziative legislative avanzate da diverse forze politiche già nella precedente legislatura nell'altro ramo del Parlamento, e non già una rinuncia alle disposizioni innovatrici e modificative della struttura dell'Avvocatura, quasi che il testo unificato si identifichi in un arretramento sui principi riformatori comuni alle varie iniziative legislative per una presunta e invero non spiegabile fatalistica acquiescenza da parte dei promotori e dei rispettivi gruppi politici. Nè è esatta, a nostro giudizio, l'affermazione che in definitiva tutto tende e si traduce al solo aumento degli organici e nella cosiddetta semplificazione delle carriere, aspetti non trascurabili ma certamente non inquadrabili in una visione frutto di una spinta strettamente corporativa.

La proposta legislativa innova infatti anche sul reclutamento e la disciplina dell'avanzamento, sulla distribuzione del personale fra i vari uffici dell'avvocatura in rapporto al continuo aumento del livello quantitativo del lavoro nelle avvocature distrettuali, alla nuova struttura e funzione degli organi di governo degli avvocati e procuratori — che mi pare poi costituisca la *vexata quaestio* o uno dei motivi di contrasto — questa ultima non mistificatoria, come affermato *ex adverso*, se non altro perchè conforme all'ormai decennale, e solo oggi accolta, istanza e concordata proposta dell'associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, nella necessaria soluzione per l'accesso ad una carriera altamente qualificata ma assicurata con la modifica legislativa attraverso un sereno e non esasperato rigore, temi che il disegno di legge affronta a nostro sommo parere non in termini superficiali. È appunto dall'organica, coordinata, coeva soluzione di questi problemi che a giudizio nostro e a giudizio della Commissione verrà assicurata da un lato l'efficienza funzionale dell'Avvocatura e dall'altro una pur indispensabile incentivazione al reclutamento di personale altamente qualificato e preparato in relazione alla particolare delicatezza della funzione,

esigenze necessariamente interdipendenti, ma che, con l'attuale sistema e le limitate prospettive di carriera per effetto della situazione dei ruoli in corrispondenza delle qualifiche più elevate, corrono il rischio di essere vanificate stante la già manifestata tendenza di scarsa affluenza ai concorsi.

In ciò va ricercata la causa, senatore Venanzi, della mancata copertura dei posti di organico e non certo per la sua esuberanza, in quanto in rapporto alle difficoltà dei rispettivi concorsi è venuto a cessare il carattere competitivo della carriera dell'Avvocatura rispetto alle altre per effetto della incentivazione a queste ultime concesse e che appunto minaccia di inaridire le fonti stesse del reclutamento con un palmare pregiudizio della funzionalità dell'istituto per carenza degli operatori in un settore quanto mai delicato e specializzato.

Identificata quindi la causa, a nostro avviso non regge la pregiudiziale opposizione all'ampliamento pur modesto dell'organico attuale, ancorato, come abbiamo documentato nella relazione, ai livelli di circa 40 anni fa e certamente inferiore all'*optimum* auspicato dal senatore Filetti, ma che il testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni limita, stante l'opportunità di procedere per gradi anche per la rappresentata esigenza, evidenziata dal parere della 5ª Commissione del Senato, in ordine alle spese ed alle globali esigenze del bilancio. Indubbiamente il previsto aumento di organico di appena il 12 per cento rispetto all'attuale dotazione — si consideri che nel quinquennio 1967-71 l'incremento del lavoro rispetto a quello precedente è stato del 20 per cento — non eliminerà del tutto il gravoso sforzo organizzativo ed operativo cui è sottoposto l'istituto specie in rapporto non ad un prevedibile regresso del lavoro, ma ad un incremento di esso, tenuto conto dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali con conseguente e più agevole e capillare ricorso alla giurisdizione amministrativa di legittimità e di merito. Basti considerare in proposito il trasferimento ai tribunali amministrativi regionali delle competenze a decidere su provvedimenti ministeriali ed in mate-

ria urbanistica, precedentemente affidate in unico grado alla giurisdizione del Consiglio di Stato che oggi diventa in questa materia giudice di appello; l'incremento dei giudizi di legittimità costituzionale derivanti dalla istituzione delle regioni; il contenzioso affente alla legislazione del lavoro e al relativo nuovo sistema processuale che spesso impone regolamenti di giurisdizione innanzi alla suprema Corte di cassazione nel settore del pubblico impiego. Quanto poi alle avanzate critiche in ordine alla distribuzione in aumento tra le varie qualifiche, ispirate nel giudizio di parte comunista al presunto disegno di un consolidamento di fatto della posizione di potere dell'avvocato generale, sembrano a nostro giudizio essere ispirate più da apodistiche prevenzioni politiche che da considerazioni oggettive. La realtà è che l'incremento del contenzioso si manifesta sensibilmente elevato nei giudizi innanzi alle magistrature superiori, onde appare palmare la necessità, che non nasconde alcun secondo fine, di incrementare in misura sia pure limitatamente più elevata la consistenza concreta delle qualifiche di vice avvocato dello Stato e di sostituto avvocato generale, considerato altresì che la stessa specializzata e non certo elementare materia affidata ai tribunali amministrativi postula per le esigenze di una valida difesa dello Stato qualificate e maturate esperienze professionali. Ma la preoccupazione, che certamente il relatore non sottovaluta e che costituisce, a giudizio dei senatori Venanzi e Maffioletti, altro motivo di pregiudiziale opposizione e che invero è stata avanzata solamente in Aula si sostanzia, a giudizio degli indicati senatori, nella circostanza che l'approvazione del disegno di legge possa provocare nuovi motivi di rivendicazioni sia da parte dei funzionari amministrativi per conseguire una progressione di carriera aperta, indipendentemente dalle funzioni esercitate, sia da parte dei magistrati per l'abbreviazione dei tempi della loro progressione di carriera.

In effetti sotto un puro profilo di equità l'argomento potrebbe ritorcersi poichè è fuori di dubbio che all'Avvocatura dello Stato non è stato possibile applicare gli stessi

più larghi principi informatori del riordino e riassetto delle carriere del personale amministrativo dello Stato, in quanto esclusa dalla norma di delega di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche ed integrazioni, nel mentre l'adottato sistema impropriamente classificato di semplificazione delle carriere si sostanzia nella soppressione di alcune qualifiche sia nell'ambito del ruolo dei procuratori che degli avvocati dello Stato non corrispondenti a differenziate esigenze di funzioni, sostituite da classi di stipendio, introducendosi in definitiva il principio della qualifica funzionale, principio sostitutivo di quello ormai superato della carriera, recentemente accolto dal Parlamento per un ampio, importante settore della pubblica amministrazione, il parastato, dagli enti locali agli enti regionali, con decisione unanime che prevedibilmente, anche secondo il motivato parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è destinato ad avere una sempre più estesa applicazione.

Tanto premesso, è tuttavia apprezzabile che il senatore Venanzi obiettivamente riconosca che alcuni emendamenti proposti agli articoli 12, 4 e 10 determinerebbero per gli avvocati dello Stato una sfavorevole disparità di trattamento nei confronti delle altre categorie assimilate, magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, riconoscendo, sia pure in termini possibilisti, l'opportunità della progressione automatica già stabilita dal Parlamento per la magistratura ordinaria; ma egli solleva il rilievo di una non unitaria ed organica impostazione del problema da parte del Governo. In materia va subito considerato che il disegno di legge 1573 che stiamo esaminando è stato approvato dal Consiglio dei ministri coevamente ad altri due disegni di legge anche se predisposti in epoche diverse, uno concernente i magistrati amministrativi e del tribunale supremo militare, disegno di legge 1572, e l'altro concernente norme sui giudizi della Corte dei conti in tema di pensioni, decreto-legge 1571, che all'articolo 28 contiene disposizioni relative alla carriera dei magistrati del-

la Corte « onde, attraverso una modesta riduzione degli attuali termini di progressione di carriera, rende possibile una più ampia utilizzazione delle giovani leve dei magistrati nei collegi giudicanti ».

I citati tre disegni di legge — tutti e tre incardinati presso la prima Commissione, mentre il 1573 è all'esame dell'Assemblea — seguono cronologicamente la legge 20 dicembre 1973, n. 830, che detta modifiche all'ordinamento giudiziario per le nomine a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici superiori. Il disegno di legge sull'Avvocatura, comparato agli altri due disegni di legge per la loro stessa natura intimamente connessi al disegno di legge 1573, come riconosce anche il senatore Venanzi, è certamente il meno avanzato. Ciò trova la spiegazione nella considerazione che il disegno di legge sull'Avvocatura era stato da tempo impostato seguendo il filo conduttore e la linea adottata dal Governo per i magistrati ordinari, senza ovviamente poter all'epoca tener conto degli emendamenti apportati al testo governativo in favore della carriera dei magistrati ordinari in sede parlamentare. E fummo larghi, onorevoli colleghi, nell'applicare nei confronti della magistratura ordinaria questi principi che oggi non possono non riflettersi o riverberarsi su queste carriere, definiamole affini, come invece è avvenuto per il progetto di legge relativo alla magistratura amministrativa compilato successivamente al disegno di legge 1573.

Da qui l'esigenza, in una visione razionale della riforma dell'Avvocatura, di tener conto delle disposizioni e delle norme di stato giuridico delle carriere similari che cronologicamente la precedono e che formano oggetto d'iniziative legislative anch'esse all'esame del Senato, che il Gruppo comunista sembra condividere e che il testo della Commissione ha tenuto ben presente in una visione unitaria e coordinata della materia (e in ciò si sono sostanzianti gli emendamenti che la Commissione ha apportato al testo originario del Governo), onde non pare equo aderire agli emendamenti ai citati articoli che gli stessi proponenti riconoscono determina-

re, se accolti, una non giustificata disparità e, indirettamente, la scarsa funzionalità dell'istituto.

Ma gli interventi dei colleghi Venanzi e Maffioletti affrontano anche un altro aspetto in termini, direi, più squisitamente politici. Cioè si rivolge rimprovero ai presentatori dei disegni di legge — e l'ho già detto nella premessa della mia replica — di essere stati acquiescenti all'abolizione di alcuni elementi che dall'opposizione comunista vengono considerati qualificanti della legge. Si critica poi — e la questione verrà approfondita in sede di esame degli emendamenti — di aver soppresso il comitato coordinatore o quello diversamente qualificato, ma identico, contenuto nel disegno di legge Bartolomei e nel disegno di legge Arena.

Ora, come forse ricorderanno i colleghi della 1^a Commissione, questo comitato aveva la funzione di coordinare l'attività difensiva e di creare quasi una consulenza collegiale per materia su determinati argomenti che potessero investire particolari problemi di natura giurisdizionale e di difesa. Alla Commissione è sembrato che questa competenza per materia, che peraltro viene sistematicamente e tradizionalmente attribuita ai vice avvocati generali dello Stato, se è atto spontaneo dell'avvocato dello Stato investito della funzione defensionale, è un atto positivo e diremmo naturale, che non va codificato ma affidato alla collaborazione degli uffici; ma se questo principio lo istituzionalizziamo, siamo in contraddizione con noi stessi nel momento che diciamo di dover liberalizzare l'Avvocatura dello Stato, equiparandola ad una attività analoga all'attività forense, poichè in definitiva si verrebbe a porre un limite di mandato che potrebbe anche essere in contraddizione con il libero giudizio che in serena coscienza l'avvocato deve esercitare nell'ambito della sua personalità processuale e di difesa.

Si tenga altresì conto che è certo più gravoso il compito dell'avvocato dello Stato rispetto a quello del magistrato. Tante volte anche in quest'Aula si è parlato del problema della responsabilizzazione del giudice. Ebbene, se il giudice, *sic stantibus rebus*,

non ha responsabilità nell'esercizio del suo mandato nè per colpa grave, nè per colpa lieve, ebbene, l'avvocato dello Stato viceversa risponde in proprio non solo per colpa grave, ma addirittura per colpa lieve, come ha confermato in una sentenza, mi sembra, la suprema Corte di cassazione.

Ecco perchè si è ritenuto da parte della Commissione in serena coscienza che questo comitato avrebbe creato degli inconvenienti da me citati un momento fa; esso è peraltro in contrasto, si ripete, con il libero esercizio del mandato professionale.

Altra difficoltà. È stato detto, anche da parte del senatore Arena, che non si condivide la fusione della carriera di procuratore con quella di avvocato dello Stato; problema questo che tocca anche di riflesso l'abbreviazione o il prolungamento dei termini rispetto alla carriera della magistratura. Il discorso è stato ampiamente dibattuto; sono dolente che non sia presente il senatore Branca, che, ad alcune mie perplessità in materia, in ordine ad esempio all'esame di idoneità, che esposi alla Commissione di merito, osservò per esperienza diretta che l'esame di ammissione al concorso di procuratore dello Stato è notevolmente arduo e difficile. Ecco perchè è prevalsa la tesi di sostituire per accedere dalla carriera di procuratore a quella di avvocato l'esame di idoneità con il giudizio di promovibilità, che non è però a ruolo aperto: non tutti i procuratori dello Stato cioè accedono alla carriera di avvocato, ma vi accedono previo giudizio di promovibilità e secondo graduatorie nell'ambito dei posti disponibili. Ma uno degli elementi, secondo me, determinanti e decisivi circa l'opportunità, se non di sopprimere, di alleggerire il trapasso tra le due carriere, è rappresentato dalla tendenza — ed abbiamo a questo proposito due disegni di legge all'esame della Commissione giustizia — a considerare, anche nell'esercizio della libera attività forense, superata la distinzione tra avvocato e procuratore.

Quindi il testo che stiamo esaminando non è frutto di rinunzie, che non avrebbero motivo di essere, ma è frutto di una ponderazione su determinati argomenti che parto-

no dal presupposto essenziale della legge, cioè la garanzia e l'equiparazione, per quanto possibile, dell'attività di avvocato dello Stato con quella di libero professionista anche per ragioni di garanzia della libertà nell'esercizio non condizionato del proprio mandato. E qui arriviamo a un punto di contestazione che in dettaglio, anche per le eventuali possibilità di giudizi diversi da parte dell'Assemblea, ci riserviamo di riesaminare quando discuteremo l'articolo 15.

Ora, a me pare che non sia giusto qualificare l'introduzione o la trasformazione dell'attuale consiglio come una mistificazione, nè mi pare che sia pertinente il riferimento alle commissioni consultive nell'ambito della pubblica amministrazione per un motivo sostanziale e determinante: nel consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato sono rappresentati esclusivamente gli avvocati e i procuratori dello Stato i quali vi accedono parzialmente, salvo le rappresentanze di diritto, attraverso un sistema elettivo, attraverso una libera scelta che gli stessi avvocati e procuratori fanno, come avviene per l'elezione dei consigli dell'ordine. L'unico elemento compromissorio è rappresentato dalla parziale introduzione del metodo delle elezioni, ma non bisogna dimenticare che l'Avvocatura dello Stato ha altre funzioni anche di natura organizzativa e funzionale che sono inevitabilmente legate a determinate strutture non gerarchiche, ma legate a tutta una situazione organizzatoria dell'amministrazione.

Non nego che su questo punto, come già è avvenuto in Commissione, vi possano essere situazioni diverse, ma l'emendamento all'articolo 15, come è formulato nel testo proposto dal senatore Venanzi ed altri, mi pare addirittura eccessivo. Si attribuiscono a quest'organo poteri di amministrazione; il che non è concepibile neppure nel libero esercizio dei consigli dell'ordine professionale. Ecco perchè a me pare effettivamente eccessiva questa soluzione, come eccessivi sono la prevenzione e l'orientamento, che non possiamo accettare, di menomare la funzione direttiva dell'avvocato generale dello Stato in quanto questa istituzione che non è le-

gata alle persone, ma a tutta una determinata struttura, non deve costituire una contrapposizione polemica e dialettica agli altri gradi.

Se abbiamo ritenuto giusto introdurre alcuni principi che, nell'ambito dell'esercizio dell'Avvocatura di Stato, consentano maggiore elasticità ed un minor peso gerarchico, dobbiamo altresì valutare che non possiamo prevedere norme che poi in sostanza potrebbero rendere ingovernabile l'Avvocatura dello Stato anche per aspetti di natura amministrativa che non sono strettamente legati all'esercizio del mandato professionale.

Per quanto concerne il problema della qualifica funzionale, abbiamo detto già, onorevoli colleghi, che essa è la conseguenza di una impostazione di natura generale, già accettata dal Parlamento.

Per quel che riguarda infine le conseguenze di questa legge sulla nota controversia che è oggi in atto con i magistrati, anche su questo punto mi permetto di dissentire. Con questa legge e con altri disegni di legge per la Corte dei conti, per le magistrature amministrative e per i TAR, noi discipliniamo lo stato giuridico delle varie categorie, ma non pregiudichiamo nè in senso positivo, nè tanto meno in senso negativo la materia della retribuzione economica e dei livelli retributivi da assegnarsi alle categorie medesime. Sono problemi importanti ma diversi.

Un'ultima considerazione desidero fare in risposta a quanto ci ha detto il senatore Arena. Egli ha rilevato che, nell'apprezzabile sforzo che la Commissione ha fatto per consentire un più facile accesso alla carriera di avvocato dello Stato, è stata eliminata una prova scritta, cioè la prova di diritto civile, e sono stati abbassati i punteggi che la legge del 1955 stabiliva ai fini dell'ammissibilità alle prove orali nella misura degli 8 decimi. Ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Governo su questo particolare problema e potrei, a titolo personale naturalmente perchè la Commissione è stata di diverso avviso, forse concordare nella sostanza sulla utilità, proprio per garantire l'alta qualificazione dell'avvocato dello Stato, di ripristinare

la vecchia norma per quanto riflette e le prove di esame ed il relativo punteggio di valutazione. Forse abbiamo ecceduto, e anch'io come relatore, nello slancio di eliminare certi inconvenienti ed abbiamo finito per liberalizzare eccessivamente l'accesso a questa carriera che inevitabilmente presuppone competenza e selezione. Ci rimettiamo quindi al prudente arbitrio del Governo e dell'Assemblea per riesaminare questo argomento su cui, ripeto, io stesso ho avanzato delle perplessità nella relazione, quasi a titolo di personale autocritica.

Onorevoli colleghi, concludo la mia replica osservando che noi riteniamo che questa legge non dia possibilità alcuna di assumere atteggiamenti trionfalistici che credo di non avere assunti. Si tratta di leggi fondamentali che attengono però al tessuto della struttura amministrativa dello Stato e dei suoi organi. È la materia stessa che non consente di assumere atteggiamenti demagogici o trionfalistici. Si è trattato, nella relazione mia ed in quella del senatore De Matteis, soltanto di un riconoscimento ai Gruppi politici che in questo e nell'altro ramo del Parlamento hanno puntualizzato da anni questo problema e che hanno consentito la elaborazione di un disegno di legge che peraltro si inquadra in tutta la politica della pubblica amministrazione.

In merito agli addentellati che questa legge ha con la carriera di giudice ordinario, concordo con il senatore Venanzi sul fatto che effettivamente il problema della posizione della magistratura, del suo stato giuridico e del trattamento economico è sostanzialmente legato al principio dell'autonomia che la Costituzione garantisce e che peraltro, sotto questo aspetto, non è estensibile alla giurisdizione amministrativa e alle altre carriere equiparate.

Bisogna tuttavia riconoscere in termini di equità che queste categorie altamente qualificate oggi sono in una situazione certamente minoritaria anche nei confronti di altri rami della pubblica amministrazione ed ecco perchè, nell'affidare il disegno di legge alla valutazione dell'Aula si deve tener presente che di esso non si è fatto un proble-

ma di parte — infatti tutti i disegni di legge presentati dalle varie componenti politiche hanno avuto sempre una comune matrice —. La bontà delle soluzioni adottate sta ad indicare che questo nostro lungo lavoro costituisce un contributo non trascurabile per la riforma della pubblica amministrazione in generale e di questo pregevole istituto in particolare, istituto che ha per secoli rappresentato la difesa dello Stato con alto senso di preparazione e responsabilità. (*Applausi dal centro*).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Murmura non vedo una stretta connessione con la materia al nostro esame e non vorrei che l'ordine del giorno stesso confermi le perplessità del senatore Maffioletti. Comunque mi rimetto alle decisioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Cossiga.

*** C O S S I G A ,** *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, signori senatori, nell'esprimere il mio parere sull'ordine del giorno presentato dai senatori Murmura e Colella, anticipo, in una certa misura, anche se comprendo che questo non è perfettamente adeguato alle norme e alla prassi regolamentare, le conclusioni che si concreteranno in una proposta al termine della mia replica, nel senso che il Governo chiederà a quest'Assemblea la possibilità di un momento di ulteriore meditazione in ordine al disegno di legge al nostro esame.

Uno dei problemi che induce il Governo a questa meditazione riguarda anche il punto sollevato dai senatori Murmura e Colella. Nella problematica che esso presenta, io accetto l'ordine del giorno come raccomandazione in vista di questa meditazione e prego il senatore Murmura di non volere insistere per la votazione.

Passo ora alla mia replica. Al termine dell'ampia, approfondita discussione generale svolta sui disegni di legge relativi all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e dopo la replica del relatore Barra, il Governo non può non prendere atto con viva soddisfazione

che sulla necessità di provvedere rapidamente e comunque entro termini adeguati a dare un nuovo assetto all'istituto si è realizzata in quest'Aula, più che una larga convergenza, addirittura un'unanimità di consensi che la differenza di accenni rispetto a problemi particolari non intacca nella sua sostanza.

Da tutti gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito si è riconosciuto difatti che l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è da troppo tempo fermo alle linee ormai superate tracciate con la riforma del 1933; d'altra parte tutti si sono detti convinti che il processo che ha condotto esattamente un secolo fa ad accentrare in un solo organismo le funzioni di consulenza legale e di rappresentanza giudiziale dello Stato è davvero irreversibile.

Come è stato esattamente indicato in quest'Aula, l'ordinamento, con l'istituzione dell'Avvocatura dello Stato ha anticipato quella che poi è stata la linea di tendenza che ha caratterizzato la struttura di tutti gli enti pubblici. È infatti innegabile che quanto più si accrescono i compiti e le connesse responsabilità di un ente, tanto più si avverte la necessità di adeguare alla mutata funzionalità, ai mutati compiti all'ente attribuiti le strutture interne, settoriali, di consulenza legale o l'insufficienza di contatti occasionali con strutture esterne e tanto più si avverte quindi la necessità di un organismo che alla competenza specifica nel delicato campo legale accompagni una visione unitaria di tutti i problemi di natura giuridica posti dall'attività stessa dell'ente.

In particolare, per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato nel loro complesso, è evidente che l'opera preziosa sotto il profilo della ricerca, della documentazione, dello studio, dell'attività preparatoria degli uffici del contenzioso interno a ciascuna amministrazione non potrebbe giammai supplire l'opera di consulenza e di assistenza legale che, con visione unitaria delle esigenze dell'amministrazione dello Stato, considerata nel suo complesso, può svolgere un organo posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e cioè dell'organo cui è

affidato l'indirizzo anche dell'attività amministrativa e non solo di quella politica dell'intero governo e quindi dell'amministrazione che da esso dipende, e cioè l'Avvocatura dello Stato.

Siamo tutti concordi dunque nel riaffermare che l'Avvocatura è un istituto fondamentale nell'assetto amministrativo e direi costituzionale del nostro ordinamento per la rappresentanza e per la difesa in giudizio dello Stato. E siamo tutti concordi nel riaffermare la necessità di una significativa riforma di questo istituto che venga ad adeguarlo ai nuovi compiti posti all'amministrazione dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadini dalla Costituzione repubblicana.

Tanto nelle relazioni che accompagnano i numerosi disegni di legge, quanto negli interventi che si sono avuti in questa discussione generale — e colgo l'occasione per scusarmi con gli onorevoli senatori se non sono potuto essere presente ad ogni momento di essa — si è chiarito che l'esigenza avvertita da tempo e non più procrastinabile di un' incisiva modificazione dell'ordinamento dell'istituto discende dalla funzione stessa che esso è chiamato a svolgere. È un principio di alta democrazia e di avanzato progresso quello che lo Stato, che conserva nel momento dell'azione tutte le prerogative che occorrono perchè l'azione sia tempestiva ed efficace, si faccia poi nel momento giurisdizionale soggetto dell'ordinamento del tutto alla pari con gli altri soggetti dell'ordinamento medesimo.

È indubbiamente rispondente ai principi di giustizia abbattere, come ha fatto il nostro legislatore e come con ancora maggiore incisività ha operato la nostra giurisprudenza, ogni ingiustificato privilegio processuale o sostanziale che lo Stato-amministrazione ancora conserva. Se è giustificato un privilegio dello Stato nel momento in cui pone in essere l'azione amministrativa o che si concreta nell'esecutorietà dei suoi atti, questo privilegio non ha ragione assoluta di essere quando il cittadino si rivolge al giudice che è uguale e per il cittadino e per lo Stato. Ma è evidente che, nel momento stesso in cui si affermano tali principi di democrazia di sostanziale giustizia e di uguaglianza, bisogna pur fare in modo che il patrocinio legale dello Stato sia

tale da garantire che mai l'interesse del singolo possa prevalere ingiustamente per deficienza del patrocinio dello Stato sull'interesse della collettività. Uguaglianza dei soggetti di fronte al giudice non significa che per deficienza amministrativa lo Stato si trovi poi di fatto in posizione di svantaggio nei confronti del cittadino.

Da qui l'esigenza di un corpo scelto di avvocati che all'impegno e alla capacità di servire lo Stato in compiti difficili e delicati accompagni anche l'alta qualificazione professionale necessaria per essere sempre all'altezza delle aspettative della collettività nel raffronto con i rappresentanti più prestigiosi, ma non per questo più valorosi, del libero foro. Non possiamo dimenticare che all'Avvocatura dello Stato è affidata la tutela degli interessi primari dell'ordinamento statale dinanzi alla Corte costituzionale, nonchè la tutela di fondamentali interessi dello Stato, questa volta considerato veramente come personificazione anche esterna di tutta la comunità nazionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. E se l'alto grado di preparazione professionale sembra dimostrato dagli avvocati dello Stato e dall'ambiente del foro unanimemente riconosciuto, l'abnegazione di moltissimi di loro, il senso del servizio allo Stato sentito in modo vivissimo e il rispetto per i valori affidati loro dalla tradizione hanno fatto sempre sì che la tutela degli interessi dello Stato sia stata all'altezza delle aspettative, all'altezza della dignità degli interessi che lo Stato personifica. Non può il legislatore non preoccuparsi di rendere la struttura dello Stato la più aderente possibile alle funzioni da esercitare e al carattere spiccatamente, precipuamente, esclusivamente professionale delle attività svolte dagli avvocati; dobbiamo perciò preoccuparci di rendere l'ordinamento tale che in futuro possano riprendere rilievo due delle fonti tradizionali di reclutamento del personale dell'Avvocatura.

Come è già stato indicato in quest'Aula, il concorso pubblico d'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato presenta un grado di difficoltà del tutto analogo, e giustamente, a quello del concorso per la magistratura e finisce forse per operare talvolta una selezio-

ne assai più severa, data anche l'esiguità dei posti messi a concorso. Il concorso pubblico poi per l'accesso alla qualifica di avvocato è indubbiamente tra i più ardui del nostro ordinamento e per la difficoltà delle prove e per la necessità di selezione di candidati considerata anche l'ancor maggiore esiguità dei posti messi a concorso. Se la qualità dell'attività svolta dagli avvocati o procuratori dello Stato è di notevole livello, è certo che l'impegno richiesto dallo svolgimento della attività stessa è proporzionato ad essa.

È trascurabile il rischio professionale che accompagna l'adempimento delle funzioni, rischio che, a differenza di altri rappresentanti di pubblici poteri, che godono degli stessi trattamenti economici, è identico a quello degli avvocati del libero foro, i quali peraltro fanno fronte con strutture ben più agili e flessibili per la loro stessa dimensione di quanto possano essere di necessità quelle di una pubblica amministrazione. Esaltare infatti il ruolo professionale dell'Avvocatura dello Stato non significa dimenticare mai che l'Avvocatura dello Stato è organo al servizio dello Stato medesimo ed è organo al servizio dell'amministrazione; è organo quindi che non può non dipendere, seppure in un rapporto di larga libertà che dà al rapporto gerarchico un significato diverso, dal governo che della conduzione dell'amministrazione ha l'alta responsabilità amministrativa e la esclusiva responsabilità politica di fronte al Parlamento e al paese.

È dunque evidente che tanto sul piano della carriera, quanto su quello dello svolgimento delle funzioni e delle modalità di gestione del personale l'ordinamento dell'istituto non può non essere adeguato all'alta preparazione professionale, al costante impegno di lavoro, al rischio professionale, alla particolare forma di dipendenza gerarchica dal governo, e non può non rispondere d'altro lato alle esigenze di partecipazione sia all'attività di gestione del personale, sia, nei limiti in cui è possibile, alla determinazione delle linee tecniche dell'attività di difesa dello Stato, salva sempre la responsabilità d'alta amministrazione e la responsabilità politica del governo; la qual cosa un personale di tale qualifi-

cazione non può non sentire come condizione essenziale della sua appartenenza all'Istituto.

È per questo che il Governo, confortato dai numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare, aveva presentato un testo che nei suoi punti essenziali costituiva il consiglio degli avvocati e procuratori come organi di governo, riduceva le qualifiche degli avvocati e procuratori a quelle essenziali caratterizzate da una sostanziale diversità di funzioni, migliorando lo sviluppo della carriera, apportando, infine, un contenuto aumento dell'organico in relazione ai crescenti compiti dell'amministrazione che pongono questa sempre in un maggior numero di rapporti con i cittadini con l'implicazione — anche se spiacevole — di un aumento dell'area della controversia, della litigiosità, donde la necessità della rappresentanza dello Stato nei tribunali.

Il Governo non ha nessun motivo per ritornare indietro rispetto a queste sue posizioni. Il Governo riconferma il giudizio espresso anche nel corso di questa discussione sulla necessità di giungere nel più breve termine possibile all'adozione di una riforma dell'Avvocatura dello Stato secondo le linee (e in gran parte nella sostanza) venute all'esame di quest'Assemblea.

Il Governo peraltro non può non tener conto di due elementi che esso ritiene particolarmente importanti. Da un lato, come è noto, è aperta quella che ormai, nella generalizzazione del linguaggio sindacale per quanto attiene i rapporti della pubblica amministrazione, può essere definita vertenza con organismi consimili, per quanto attiene all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico, all'Avvocatura dello Stato, alla magistratura ordinaria, alle magistrature amministrative e alla magistratura militare. Come è noto questa vertenza è stata affrontata in termini anche drammatici; e il Governo, pur tenendo ferme alcune questioni di principio, sulle quali aveva preso posizione sia in sede politica, anche in questo ramo del Parlamento, sia in sede giurisdizionale, intende ovviamente, nell'interesse dell'equilibrio dello Stato, dei cittadini e del prestigio delle istituzioni, giungere ad una soluzione di questa

vertenza. Il Governo intende — lo ha già dichiarato il Presidente del Consiglio ai rappresentanti delle associazioni delle sopra indicate istituzioni — presentare una serie di provvedimenti che attengono non soltanto al trattamento economico di queste categorie, Avvocatura dello Stato compresa, ma altresì all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti secondo i problemi che hanno posto all'ordine del giorno non soltanto la presenza qui di disegni di legge d'iniziativa governativa, ma la riforma, tempo fa approvata dai due rami del Parlamento, relativa alla struttura della magistratura ordinaria. Dall'altro lato, la ricca discussione svoltasi in quest'Aula, come già prima in Commissione, e gli emendamenti presentati da più parti pongono problemi che in parte il Governo non ritiene della gravità denunciata e dei quali in parte non accetta la soluzione nei termini in cui è stata proposta, problemi comunque di cui il Governo non può farsi carico.

Pertanto, al fine di arrivare ad una riforma vera, seria, che non sia poi travolta o resa vana da futuri provvedimenti che il Governo, nell'ambito delle sue prerogative costituzionali, dovrà presentare alle Camere, il Governo stesso chiede al Senato un momento di pausa e di riflessione, per quanto lo riguarda, per poter venir qui ad esprimere un meditato giudizio sugli emendamenti che sono stati presentati e sui problemi che sono stati sollevati in sede di discussione generale, in modo da poter fin da ora raccordare le soluzioni che in quest'Aula si adotteranno in relazione a questo disegno di legge alle linee di soluzione dei problemi attinenti alle altre categorie cui ho dianzi accennato.

È questo il motivo per il quale, a nome del Governo, chiedo al Senato il rinvio dell'esame degli emendamenti ad altra seduta che, in base al calendario dei lavori del Senato e salve sempre le decisioni della conferenza dei capigruppo, ritengo possa essere ragionevolmente prevista successivamente all'approvazione del bilancio dello Stato.

Con questa richiesta il Governo non intende minimamente sottrarsi all'impegno di portare avanti e di concludere rapidamente ma

in modo costruttivo e definitivo la riforma dell'Avvocatura dello Stato: vuole soltanto procedere con un maggior grado di meditazione, raccordandola alla politica generale delle istituzioni di questa natura che il Governo intende presentare al Parlamento.

È per questo che, nello stesso momento in cui chiedo al Senato della Repubblica il rinvio dell'esame degli emendamenti, ribadisco la volontà politica del Governo di addivenire all'approvazione di questo disegno di legge, anche arricchito di quei contributi politici concretati negli emendamenti che sono stati presentati.

Pertanto, col consenso del Senato e del suo Presidente, mi permetto di rivolgere da quest'Aula un caldo appello ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato perchè prendano atto di questo impegno del Governo, che ritengo sia impegno comune anche di questo ramo del Parlamento, nel valutare le decisioni che il Senato oggi adotterà, tenendo presente che l'atteggiamento del Governo e, da quanto posso comprendere, del Senato non ha alcun significato dilatorio ma quello di un più preciso e meditato impegno per la soluzione di questi importanti problemi.

P R E S I D E N T E . Come gli onorevoli colleghi hanno certamente compreso, la richiesta dell'onorevole Ministro non è diretta alla sospensiva della discussione di questo provvedimento, ma ad un semplice rinvio ad altra seduta per un migliore esame degli emendamenti.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, i problemi afferenti l'Avvocatura dello Stato si rinviavano da lungo tempo: hanno formato oggetto di disegni di legge nella decorsa legislatura, ed anche nella corrente legislatura numerosi disegni di legge sono stati presentati. A me non pare che sia il caso di rinviare ulteriormente la discussione di questo testo unificato e l'esame degli emendamenti; per ragioni di speditezza e per-

chè il mio Gruppo ritiene che debba essere portato a sollecito compimento l'esame della riforma dell'Avvocatura dello Stato, noi adduciamo alla determinazione di ritirare tutti gli emendamenti che abbiamo presentato al testo licenziato dalla competente Commissione.

Per questi motivi, e poichè a noi non sembra che gli emendamenti presentati dagli altri Gruppi possano incidere rilevantemente su quelle che sono le proposte che provengono dai vari disegni di legge e dal testo della Commissione, pregherei il Governo di recedere dalla richiesta di rinvio dell'esame degli emendamenti e procedere oltre sino al compimento dell'iter di questo testo unificato.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Il nostro Gruppo non si oppone alla richiesta avanzata dal Ministro, anche perchè questa richiesta significa una necessità, che credo tutta l'Assemblea avverta, di vedere il problema nella complessità dei suoi collegamenti con altri settori della pubblica amministrazione la cui soluzione è attualmente sul tappeto. La conoscenza di certi avvisi di soluzione di questi problemi e la possibilità di discutere più serenamente e con maggiore consapevolezza il disegno di legge attraverso gli emendamenti presentati e quelli che eventualmente potranno essere aggiunti in conseguenza ai fatti nuovi che si potranno determinare, spingono il nostro Gruppo ad approvare la richiesta di un rinvio a dopo la discussione del bilancio.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista, che da tempo avverte il problema dell'Avvocatura dello Stato, così come del resto è emerso anche dal mio lungo, appassionato intervento in Aula, non si oppone alla richiesta avanzata dal Ministro, anche se ritiene urgente che questo progetto di legge formulato dalla Commissione affari

costituzionali sotto la spinta delle varie iniziative parlamentari e del disegno di legge governativo, sia da approvare il più sollecitamente possibile.

Il mio Gruppo nutre però la preoccupazione che l'ulteriore discussione degli emendamenti (su cui certo si avverte la necessità di meditazione e di approfondito esame, per un apprezzabile contributo anche da parte delle altre forze politiche) non possa avvenire immediatamente dopo l'approvazione del bilancio. Ho sott'occhio il calendario dei lavori, a suo tempo approvato dalla conferenza dei capigruppo, e vedo che fino al 22 aprile la nostra Assemblea anche nelle ore pomeridiane è impegnata nella discussione sul bilancio dello Stato, su ratifiche di accordi internazionali e su deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere, a meno che non vogliamo sostituire queste ultime due parti, così come mi auguro, con il provvedimento sull'Avvocatura dello Stato. Solo in questo modo, tra il 22 e il 23 aprile questo provvedimento potrà ricevere il benestare del Senato per essere poi affrontato dall'altro ramo del Parlamento. Con questa raccomandazione aderiamo alla proposta avanzata dal Governo.

T R E U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è parlato, si parla e si parlerà dell'Avvocatura dello Stato. Non vorrei diventare l'avvocato della 1ª Commissione del Senato ricordando il lungo e ponderato lavoro svolto dalla stessa Commissione la quale ha riunito i testi di iniziativa parlamentare e sottoposto all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1573 come testo base.

A nome del Gruppo della democrazia cristiana, mi permetto di dire che aderiamo alla richiesta del Governo per una più aggiornata meditazione che non dia però lo spunto per una modifica radicale e sostanziale del lavoro che ha svolto la Commissione e che ritengo abbia, nelle sue linee essenziali, l'adesione dei Gruppi.

Ho ricordato ieri, a conclusione del mio intervento, le correlazioni dell'Avvocatura del-

lo Stato con altri organismi: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i tribunali amministrativi. È alquanto difficile stabilire un parallelismo di situazioni con la magistratura ordinaria.

Come ha già detto il senatore De Matteis, ci auguriamo che questo ripensamento non ci porti alle famose calende greche, ma che la discussione abbia luogo al più presto possibile, possibilmente entro il 30 di aprile, perchè questo deve essere un testo prioritario anche se altre proposte potranno essere avanzate.

M A Z Z E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z E I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che associarmi alle preoccupazioni e alle perplessità che sono state avanzate dai colleghi De Matteis e Treu sulla richiesta del Governo di rinvio dell'esame del disegno di legge.

Questo provvedimento ha avuto una particolare elaborazione, un travaglio, come giustamente mi suggerisce il collega Murrura, e non vorrei che questa richiesta costituisse un ulteriore aspetto di questo travaglio. Di fronte ad una richiesta di approfondimento, per quanto riguarda il possibile apporto che da tutte le parti politiche, come è ovvio e naturale, può derivare, anche se ciò ci lascia perplessi, perchè di tempo ne abbiamo avuto per approfondire il provvedimento, potremmo anche accedervi se avessimo certezza — così come mi sembra, signor Presidente, se lei mi consente, di interpretare un certo suo cenno mentre parlava il collega Treu — della brevità di questo rinvio. Se così fosse, potremmo accedere, ripeto, alla richiesta del Governo. Se viceversa questo rinvio fosse motivo per riesaminare da capo tutto il problema, soprattutto quando credo che sia ovvio e scontato che il Governo debba avere già una sua linea d'azione politica per quanto riguarda l'assetto di tutte le cosiddette magistrature, e tenuto conto che in questo caso non sarebbe possibile un riesame completo in una settimana, saremmo di diverso avviso.

Di conseguenza possiamo accettare la richiesta del Governo e dare il nostro consenso purchè il rinvio sia breve e non comporti, a questo punto, una modifica sostanziale del disegno di legge.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, non posso dire di no, a nome del mio Gruppo, alla richiesta di un differimento avanzata con le motivazioni esposte dall'onorevole Ministro. Tanto più questo rinvio ci sembra opportuno se esso varrà a consentire una meditazione, come si usa dire, su taluni aspetti del disegno di legge quale ci è pervenuto dopo un ampio ed annoso esame. Vorremmo però che questo rinvio giovasse realmente ad una più approfondita considerazione. Non a caso poc'anzi il collega Barra — e di tanto lo ringrazio — riprendendo una questione che ebbi l'onore di sottoporre ieri sera all'attenzione dell'Assemblea in tema di esami soppressi o agevolati, manifestava la sua propensione personale, rimettendosi all'Assemblea e al Governo, al ripristino delle norme del testo governativo.

Siamo dunque favorevoli purchè questo rinvio — mi si consenta l'espressione, del resto l'argomento me ne dà spunto — sia ad udienza fissa e non a nuovo ruolo.

A R I O S T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, quello che avevo in animo di dire l'ha detto il collega Mazzei. Mi associo pertanto alle sue espressioni esortative. Voglio ricordare che nella conferenza dei capigruppo più volte abbiamo sostenuto l'urgenza dell'*iter* di questa legge. Se ora il Ministro propone un rinvio, dobbiamo pensare che ci siano delle ragioni serie, anche se io francamente non ne vedo. Facciamo perciò un atto di fede ed ipotizzando che tali ragioni ci siano ci auguriamo che non siano talmente gravi da determinare, come è acca-

duto molte altre volte, contrariamente ad ogni buona volontà, ritardi ben maggiori. L'onorevole Ministro sa meglio di me cosa bolle in pentola e quanto sia urgente arrivare alla conclusione di questo *iter* legislativo per quanto riguarda l'assetto dell'Avvocatura dello Stato. Vogliamo quindi dargli fiducia per quanto ha detto poc'anzi e che cioè non vi è alcuna intenzione dilatoria, ma solo la necessità di un breve ripensamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la richiesta di rinvio della discussione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Presentazione di disegno di legge

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio.*
A nome del Ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1973-1976 » (2047).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro Cossiga della presentazione del predetto disegno di legge.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari